

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Enea Petrini e cofirmatari per la modifica dell'art. 154 cpv. 1 lett. f) della Legge tributaria del 21 giugno 1994

del 22 febbraio 2022

L'art. 154 recita, al cpv 1 lett. f):

*Sono esenti dall'imposta di successione e donazione:*

*(...)*

*f) il coniuge, i discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi.*

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede che la lett. f) venga modificata nel seguente modo:

*Sono esenti dall'imposta di successione e donazione:*

*(...)*

*f) il coniuge, i discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi, il partner convivente. Per partner convivente si intende la persona che, al momento della donazione o del decesso, viveva in concubinato con il disponente da almeno cinque anni o aveva figli in comune con lui.*

Il Cantone Ticino, infatti, non conosce l'esenzione fiscale in ambito di imposte di successione e donazione a favore del partner convivente. Questi sono infatti imposti con l'aliquota massima fino al 41%, attribuita al grado 4. "Parenti di ogni altro grado e non parenti"

Con questa modifica si vuole allineare il Cantone Ticino agli altri Cantoni svizzeri che, con una visione più moderna della società, hanno riconosciuto la valenza di un legame duraturo sempre più attuale.

Non è la prima volta che tale tematica viene portata all'attenzione del Parlamento cantonale.

Nella più recente sottoposta con esito negativo al Gran Consiglio, l'allora Commissione speciale tributaria aveva a maggioranza ritenuto a sostegno del preavviso negativo, che "...non è sempre facile stabilire se due persone vivono sotto il medesimo tetto; non va dimenticato inoltre che per questa categoria esiste pur sempre la possibilità di regolarizzare il rapporto contraendo il matrimonio."

E ancora che "Per i conviventi, si porrebbero grossi problemi di accertamento. Occorrerebbe dapprima definire quando si è in presenza di una convivenza e accertare quando la stessa ha avuto inizio. Ostacoli pratici sorgerebbero nel momento in cui il funzionario preposto alla tassazione fosse obbligato a verificare la convivenza effettiva di due persone da 5 anni. Chi sono i conviventi? Coppie non sposate, fratelli e sorelle, cognati che convivono nella stessa economia domestica, ecc.?". Concludendo che la soluzione proposta è quindi tecnicamente e praticamente inapplicabile in quanto pone grosse difficoltà di accertamento.

Conclusioni queste oltremodo semplicistiche e che oggi non trovano conferma, a maggior ragione se si tratta di porre rimedio ad una disparità di trattamento non più in linea con i tempi.

Pendente è inoltre l'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Matteo Quadranti "Imposte di successione e donazione al passo con la realtà delle nuove famiglie - Esenzione d'imposta o riduzione significativa di coefficienti e aliquote per partner di fatto e figliastri", perfettamente in linea con la presente iniziativa.

Per quanto concerne la definizione e la durata della convivenza, già adottata dalla maggioranza dei Cantoni che hanno previsto un trattamento fiscale specifico per i partner conviventi, sono

basate sulla giurisprudenza del Tribunale federale, il quale ha stabilito una presunzione di fatto nel senso che in caso di una convivenza che dura già da cinque anni, si deve in linea di principio presumere che si tratti di una comunità di destino simile al matrimonio (DTF 118 II 235 ss).

Enea Petrini

Alberti - Balli - Buzzini - Caverzasio -  
Censi - Galeazzi - Genini - Ghisletta -  
Guscio - Maderni - Minotti - Ortelli M. -  
Ris - Robbiani - Seitz - Soldati - Tonini